

Il credito ai consumatori, il sovraindebitamento e il rischio di usura

Master Universitario
"Customer Care e Tutela dei Consumatori"
V edizione - 2013

I contenuti di questa dispensa sono tratti dal blog di Paolo Battaglia:
www.indipendenzafinanziaria.it

Tutti i diritti sono riservati.

Rev. 2013.1.1 del 02 maggio 2013



S T U D I O B A T T A G L I A
Dottore Commercialista - Ragusa

Via J.A. Spataro, n.° 17/A - 97100 Ragusa (Rg)

E-mail: studiobattaglia@crescitapmi.it

Skype: [paolobattaglia.skype](https://www.skype.com/name/paolobattaglia.skype)

Web: www.crescitapmi.it

Blog: www.indipendenzafinanziaria.it

DOWNLOAD

Come partecipante a questo seminario, puoi scaricare, oltre alla [presente dispensa in formato .pdf](#), un [file](#) che ti consentirà di:

- Predisporre un piano d'ammortamento di un prestito, potendo fare tutte le previsioni e simulazioni relative a importo, spese e commissioni, periodo d'ammortamento, periodicità della rata, tasso d'interesse
- Verificare il reale TAEG applicato, una volta nota l'importo della rata, il numero delle rate, la periodicità delle rate e l'importo netto erogato.

Puoi trovare entrambi i file nella pagina "[Download](#)" del mio blog www.indipendenzafinanziaria.it.

Per accedere alla pagina di download del foglio di calcolo i codici di accesso sono i seguenti:

LOGIN: mastercustomercare

PASSWORD: vangogh



Sovraindebitamento per l'8% delle famiglie

(da "lettera43.it" di sabato 8 Marzo 2013 – Fonti: Banca d'Italia)

*Oltre l'8% delle famiglie italiane presenta almeno uno tra i tipici sintomi da sovra-indebitamento rintracciati da uno studio condotto da economisti della Banca d'Italia: il peso dei pagamenti sul reddito, la discesa sotto la soglia di povertà, il fardello per il rimborso di prestiti non garantiti, gli arretrati e il numero totale di indebitamenti aperti allo stesso momento. Un set di **cinque** campanelli di allarme e almeno uno suona per l'8,2% dei nuclei, ma solo per lo 0,6% delle famiglie la febbre può dirsi alta, con tre sintomi da debito eccessivo che si presentano simultaneamente.*

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. *E la stessa percentuale si ritrova nell'ultimo Rapporto di via Nazionale sulla stabilità finanziaria, quando si parla delle famiglie che effettivamente non riescono più a rispettare gli impegni di debito. Lo scopo dell'occasional paper è l'esame critico delle principali misure di sovra- indebitamento, i loro legami con gli indicatori di povertà, il tutto applicato al caso italiano, prendendo a riferimento l'indagine 2010 della Banca d'Italia.*

LE AREE DI STRESS. *Per individuare le aree di stress i due economisti, Giovanni D'Alessio e Stefano Lezzi, si sono rifatti alle seguenti situazioni limite:*

- 1. quando la spesa mensile per ripagare il totale dei prestiti copre più del 30% del reddito lordo mensile;*
- 2. i casi in cui allo stato di povertà si associa quello di indebitamento o le uscite per il rimborso del prestito complessivo conducono al di sotto della soglia di povertà;*
- 3. quando oltre il 25% delle entrate mensili lorde viene destinato a ripagare debiti non garantiti;*
- 4. qualora gli arretrati di somme dovute superino i tre mesi;*
- 5. nella situazione in cui sono stati accumulati oltre quattro prestiti.*

TROPPI DEBITI. *Ora se oltre l'8% delle famiglie annovera almeno uno dei segnali di indebitamento, la quota scende al 2% considerando solo quelle che ricadono almeno in due dei campi individuati; mentre solo lo 0,6% risulta sovra- indebitata secondo tre delle aree di rischio. Una percentuale che coincide con quella contenuta nel rapporto sulla stabilità finanziaria, uscito a novembre, nel quale si legge come «le famiglie che non riescono più ad adempiere in maniera definitiva le obbligazioni connesse con il proprio debito e che presentano un perdurante squilibrio fra debiti e patrimonio liquidabile» siano lo 0,6% del totale.*



PIÙ USCITE CHE ENTRATE. Insomma, tornando al paper, emerge una limitata sovrapposizione tra i 'sintomi' del sovra- indebitamento. Inoltre chi presenta livelli eccessivi di somme da restituire spesso non esprime un giudizio soggettivo di disagio economico. Analizzando nel dettaglio le aree critiche, il 3,1% dei nuclei spende più del 30% delle sue entrate per ripagare i debiti, il 6,2% associa allo stato di povertà quello di indebitamento, mentre il 29,8% dichiara di incontrare «difficoltà» o «grande difficoltà» ad arrivare a fine mese.

Sabato, 09 Marzo 2013



Soglia di povertà relativa ⁱ

Selezione corrente: Territorio [1 / 1] Tipo dato [1 / 1] Misura [1 / 1] Numero di componenti [7 / 7] Anno [15]



Dati estratti il 02 mag 2013, 11h22 UTC (GMT), da I.Stat

Territorio	Italia														
Tipo dato	soglia mensile di povertà relativa														
Misura	valori assoluti														
Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero di componenti															
uno	856 882.00	884 149.00	895 389.00	941 275.00	488.73	493.30	524.84	551.99	561.95	582.20	591.81	599.80	589.81	595.48	606.62
due	1 430 521.00	1 476 042.00	1 492 315.00	1 568 791.00	814.55	822.17	874.74	919.98	936.58	970.34	986.35	999.67	983.01	992.46	1 011.03
tre	1 909 746.00	1 970 516.00	1 984 779.00	2 086 492.00	1 083.36	1 093.49	1 163.40	1 223.57	1 245.65	1 290.55	1 311.85	1 329.56	1 307.40	1 319.97	1 344.67
quattro	2 334 610.00	2 408 901.00	2 432 473.00	2 557 129.00	1 327.72	1 340.14	1 425.83	1 499.57	1 526.63	1 581.65	1 607.75	1 629.46	1 602.31	1 617.71	1 647.98
cinque	2 725 143.00	2 811 860.00	2 835 399.00	2 980 703.00	1 547.65	1 562.12	1 662.01	1 747.96	1 779.50	1 843.65	1 874.07	1 899.37	1 867.72	1 885.67	1 920.96
sei	3 075 620.00	3 173 490.00	3 208 477.00	3 388 589.00	1 759.43	1 775.89	1 889.44	1 987.16	2 023.01	2 095.93	2 130.52	2 159.29	2 123.30	2 143.71	2 183.82
sette o più	3 434 681.00	3 543 977.00	3 581 556.00	3 765 098.00	1 954.93	1 973.21	2 099.38	2 207.95	2 247.79	2 328.82	2 367.24	2 399.21	2 359.22	2 381.90	2 426.47



STUDIO BATTAGLIA
Dottore Commercialista - Ragusa

Via J.A. Spataro, n.° 17/A - 97100 Ragusa (Rg)

E-mail: studiobattaglia@crescitapmi.it

Skype: [paolobattaglia.skype](https://www.skype.com/partner/paolobattaglia.skype)

Web: www.crescitapmi.it

Blog: www.indipendenzafinanziaria.it

Dal Rapporto Italia 2013 di Eurispes:

“Un’Italia al centro di una crisi che è insieme politica, economica e sociale...”

L’80% delle famiglie italiane pensa che la situazione economica generale sia peggiorata negli ultimi dodici mesi (per il 61,5% “nettamente” e per il 18,5% in parte).

L’anno scorso il numero dei pessimisti era più alto, al 93,6% e il 10,9% pensa che la situazione sia migliorata (nettamente o in parte)

Il 52,8% pensa che la situazione economica del Paese subirà un peggioramento nei prossimi 12 mesi.

Il 70% degli italiani ha visto nell’ultimo anno peggiorare la propria situazione economica. Solo il 4,8% indica invece un miglioramento.

La situazione è peggiorata più per chi ha una partita IVA che non per i lavoratori dipendenti (anche con contratti atipici).

Il 60,6% degli italiani (significa tre su cinque) intacca i risparmi per arrivare alla fine del mese

Il 62,8% ha grandi difficoltà ad affrontare la quarta (quando non la terza) settimana del mese.

Il 79,2% non riesce a risparmiare. Uno su cinque mette qualcosa da parte.

Le maggiori difficoltà si rilevano fra i 45 e i 64 anni. Seguono i 35- 44enni.

Il 66,7% ritiene che anche nei prossimi 12 mesi non riuscirà a risparmiare, mentre il 27,4% è più ottimista per il 2013.

Il 35,7% ha chiesto un prestito bancario o negli ultimi tre anni (dato in aumento di 9,5 punti rispetto al 2012).



Le categorie più bisognose di aiuti finanziari sono quelle con contratto a tempo determinato (atipico o subordinato) e le partite IVA (44,2%), contro il 35,2% dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il 62,3% dei prestiti è stato chiesto per pagare debiti accumulati.

Il 44,4% per saldare prestiti precedenti.

Il 27,8% di chi chiede un prestito deve acquistare una casa.

Il 22,6% coprire spese mediche

Il 5% per potersi permettere una vacanza

Il 13,1% per far fronte ad un evento (matrimonio, battesimo, cresima).

Il 47,8% dei prestiti è per cifre ridotte, fra 1.000 e 10mila euro.

Il 26,9% fra i 10mila e i 30mila euro.

Il 10,3% arriva a 50mila euro.

Il 15,1% fino a 100mila euro e oltre.

Il 73,4% degli intervistati nell'ultimo anno ha visto una diminuzione del proprio potere d'acquisto.

L'89,9% ha ridotto le spese per i regali.

L'88,5% acquista più prodotti in saldo.

L'86,7% ha ridotto le spese per i pasti fuori casa.

L'85,5% ha cercato punti vendita più economici per i vestiti.

L'84,8% ha ridotto le spese per viaggi e vacanze.

L'84,8% ha scelto prodotti alimentari più convenienti.

L'83,5% ha tagliato sul tempo libero.



L'83,1% ha tagliato le spese per estetista, parrucchiere, articoli di profumeria.

L'81,9% ha tagliato le spese per gli articoli tecnologici.

Il 72,6% ha cercato punti vendita economici per gli alimentari (contro il 52,1% che dichiarava la stessa cosa nel 2012).

Il 58,4% acquista prodotti online per ottenere sconti ed aderire ad offerte speciali.

Il 52,2% ha ridotto le spese per la benzina usando di più i mezzi pubblici.

Il 40,6% risparmia sulle spese mediche.

Il 38,4% si rivolge al mercato dell'usato.

Il 91,8% limita le uscite fuori casa (dal 73,1% registrato un anno fa).

L'82,2% invece di andare al cinema guarda film in dvd o in streaming (dal 56,5% di un anno fa).

Il 77,2% sostituisce la pizzeria o il ristorante con cene a casa tra amici (dal 56,7% del 2012).

Il 44,1% va più spesso a pranzo/cena da parenti/genitori.

Il 54,9% si porta il pranzo da casa.

Il 30,9% degli italiani ha fatto acquisti facendo ricorso a pagamenti rateizzati , soprattutto per comprare elettrodomestici, automobili, computer e telefonini.

Il 28,1% si è rivolto ad un "Compro Oro ", contro l'8,5% del 2012.

Il 14,4% ha chiesto prestiti a privati (non parenti e amici), non potendo accedere a prestiti bancari (più del doppio dal 6,3% del 2012).

Il 26,8% arrotonda lo stipendio con lavori informali (assistenza anziani, baby sitter, piccola sartoria).

Il 28% ha venduto beni/oggetti su canali online di compravendita.



2013 - Andamento del Credito

In base al **Rapporto CRIF**, nel 2012 gli importi medi dei prestiti sono **calati** del **6,7%** per i prestiti personali, del **4,1%** per quelli finalizzati, del **3,6%** per i mutui ipotecari.

E' una conseguenza della crisi che provoca da una parte una forte prudenza dal lato dell'offerta (le banche), a causa del fattore rischio, dall'altra una contrazione della domanda da parte delle famiglie, con conseguenti rate più contenute e importi medi ridotti.

Mutui: Importo medio nel 2012: **146.316 euro** (il mercato immobiliare è fra quelli che maggiormente risentono della crisi (- 21,4% nei primi nove mesi del 2012, secondo l'Istat, nonostante il -4,6% dei prezzi nel 2012, secondo Eurostat)

Prestiti personali: Importo medio nel 2012: **12.666 euro**.

Prestiti finalizzati: Importo medio: **4.090 euro**.



2013 Domanda di mutui (Fonte: Eurisc)

Var. % su anno precedente ponderata (a parità di gg. lavorativi)

Totale 2008	-4%
Totale 2009	+7%
Totale 2010	+1%
Totale 2011	-19%
Gennaio 2012	-44%
Febbraio 2012	-48%
Marzo 2012	-47%
Aprile 2012	-45%
Maggio 2012	-38%
Giugno 2012	-42%
Luglio 2012	-44%
Agosto 2012	-39%
Settembre 2012	-43%
Ottobre 2012	-40%
Novembre 2012	-32%
Dicembre 2012	-27%
Totale 2012	-42%
Gennaio 2013	-14%
Febbraio 2013	-10%
Marzo 2013	-9%



Distribuzione importo medio richiesto mutui (Fonte Eurisc)

Gennaio – Marzo 2013

0-75.000 €	26,04%
75.000-100.000 €	19,89%
100.000-150.000 €	29,52%
150.000-300.000 €	21,44%
Oltre 300.000 €	3,10%
	100%

Classi di durata domande di mutui (Fonte Eurisc)

Gennaio – Marzo 2013

Fino a 5 anni	1,4%
Da 5 a 10 anni	9,9%
Da 10 a 15 anni	16,2%
Da 15 a 20 anni	22,3%
Da 20 a 25 anni	19,8%
Da 25 a 30 anni	28,8%
Oltre 30 anni	1,6%



Il Credito ai Consumatori

Con un contratto di credito ai consumatori si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, per l'acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) ovvero per soddisfare esigenze di natura personale (ad esempio: prestito personale, cessione del quinto dello stipendio) ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e che viene, per questo, definita genericamente "consumatore".

Quindi, per "**Contratto di Credito**" si intende il contratto con cui un **finanziatore** concede o si impegna a concedere a un **consumatore** un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

Il "**Credito collegato**" è il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria, finalizzato **esclusivamente** a finanziare la **fornitura di un bene o la prestazione di un servizio**.

Quindi, si ha un "credito collegato" quando il finanziatore promuove o conclude il finanziamento **per tramite** del fornitore del bene/servizio. In alternativa, sul contratto di finanziamento devono essere univocamente identificati il bene/servizio acquistati.

Ma il prestito non necessariamente deve essere collegato all'acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate dall'acquisto di specifici beni e servizi.



Possono costituire forme di credito ai consumatori, ad esempio:

- **I prestiti personali**, ovvero forme di finanziamento (come il **Prestito cambializzato**) che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo (si va dai prestiti per gli studenti, a quelli per la cui richiesta non deve essere data alcuna giustificazione), con versamento dell'importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi è una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate. Talvolta viene data la possibilità di variare la rata, sospenderla o spostarla, e si possono trovare prestiti dove non è richiesto il pagamento delle spese di istruttoria. Fa fede ovviamente il contratto.
- **I prestiti finalizzati** (crediti collegati), ovvero i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, elettrodomestici, etc.) o di un servizio (corsi vari, palestra, vacanze, etc). In questo caso la finanziaria, spesso convenzionata col venditore, paga direttamente quest'ultimo. Le rate sono prestabilite e la loro flessibilità dipende, come per i prestiti personali, esclusivamente dal contratto.
- **Le aperture di credito rotativo (revolving)**, spesso appoggiate ad una carta magnetica (detta appunto "carta revolving"), tramite le quali si ottiene un fido che può variare a richiesta -come per il numero ed importo delle rate- e che viene "ricostruito" man mano che si effettuano i rimborsi.
- **Le operazioni di cessione del quinto dello stipendio.**



Non rientrano nella normativa sul Credito ai consumatori, ad esempio:

- i mutui destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- i finanziamenti di qualsiasi natura di importo inferiore ai 200 euro o superiore ai 75.000 euro;
- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili superiore a 5 anni (mutui ipotecari) e quelli garantiti da pegno su bene mobile, se il loro importo è inferiore al valore del bene;
- i finanziamenti privi di aggiunta di interessi o altri oneri, con eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
- i finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme, con il solo eventuale addebito di oneri diversi dagli interessi (commissioni, spese) di importo non significativo;
- i contratti di somministrazione (cod. civile 1559 e segg.);
- i contratti d'appalto (cod. civile art. 1677);
- i finanziamenti aventi per oggetto strumenti finanziari concessi da banche o imprese di investimento, con partecipazione del finanziatore all'operazione;
- i finanziamenti concessi in base ad accordi raggiunti davanti all'autorità giudiziaria o altra autorità;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi al locatario;
- i contratti di microcredito (finanziamento a persone fisiche o società per avvio od esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, di ammontare fino a



25.000 euro, senza garanzie reali) o altre forme di credito riservate ad un pubblico ristretto per finalità di interesse generale, che non prevedano pagamento d interessi o prevedano tassi inferiori a quelli prevalenti di mercato;

- i contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente



Nell'ordinamento italiano, la disciplina del credito ai consumatori è oggi regolata da una serie articolata di norme che hanno lo scopo di garantire e tutelare il consumatore.

Di seguito vengono riportate le principali:

1. **D.Lgs. n. 141/2010: “Attuazione della direttiva 2008/48/CE (credito ai consumatori), nonché modifiche del titolo VI del d.lgs. n. 385/1993 - TU in materia bancaria e creditizia (soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)”;**
2. **Legge 108/96: "Disposizioni in materia d'usura";**
3. **D.P.R. 287/2000: “Regolamento d’attuazione dell’art. 6 della L. 108/96, (disciplina dell’attività di mediazione creditizia)”;**
4. **Provvedimento 9 febbraio 2011 Trasparenza dei servizi finanziari – Credito al consumo;**
5. **Decreto Lgs. 385/93: "TU in materia bancaria e creditizia";**
6. **Legge 154/92: "Trasparenza delle operazioni bancarie";**
7. **Legge 142/92: "Credito ai consumatori";**
8. **DPR n. 180/50: “Sulla cessione del quinto dello stipendio”;**
9. **DPR n. 895/50: “Regolamento d’attuazione del DPR n. 180/50”;**
10. **D.Lgs. 196/2003 “Tutela della privacy”;**
11. **D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159: "Nuovo codice antimafia";**
12. **L. 27 gennaio 2012, n.3: "Disposizioni in materia di usura ed estorsioni";**
13. **L. 17 febbraio 2012, n.10: "Composizione della crisi da sovraindebitamento";**
14. **D.lgs 169/2012: correttivo del Dlgs 241/2010, “Disciplina delle diverse figure professionali del settore creditizio”.**



Il contratto di credito ai CONSUMATORI

I contratti di credito ai consumatori devono essere conclusi **per iscritto** e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso (art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito ai consumatori in forza del richiamo effettuato dall'art. 124 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia medesimo).

Il contratto di credito ai consumatori può essere strutturato **in due modi**.

Esso può prevedere la **firma contestuale** sia del cliente richiedente che della banca/finanziaria: in questo caso gli obblighi contrattuali scattano per entrambe le parti immediatamente dopo la firma.

In altri casi può prevedere la compilazione di un modulo che, riempito con i dati personali del richiedente e le condizioni economiche applicabili, viene sottoscritto dal cliente e rappresenta una semplice "**proposta**" dello stesso che diventa un vero e proprio contratto, vincolante per le parti, solo a partire da quando, con l'erogazione della somma o la consegna del bene o della lettera di conferma, la banca o la finanziaria dichiara di accettarla.

Il **contratto** di concessione del credito ai consumatori deve contenere:

- a) il nome dell'Istituto Finanziatore e i dati del consumatore che richiede il prestito;
- b) l'importo del prestito e la sua scadenza, le modalità di erogazione, l'entità, il numero e la scadenza delle singole rate di ammortamento;



- c) il tasso annuo nominale (TAN), l'eventuale facoltà di modificarlo, il dettaglio analitico delle spese applicate al momento della conclusione del contratto e le condizioni che possono determinarne la modifica;
- d) il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e le condizioni analitiche secondo le quali è possibile modificarlo (nel credito al consumo coincide con l'ISC, l'Indice Sintetico di Costo);
- e) le eventuali coperture assicurative richieste: il costo delle assicurazioni tese a garantire il pagamento del debito in caso di morte, invalidità o malattia del consumatore, devono obbligatoriamente entrare nel calcolo TAEG;
- f) l'importo e la causale degli altri oneri che non entrano nel calcolo del TAEG;
- g) le garanzie richieste;
- h) le modalità di recesso del contratto.

La disciplina contrattuale sul credito ai consumatori prevede, inoltre, all'art. 124 comma 4) del Testo Unico che nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano **non apposte**.

Lo stesso articolo 124, al comma 5, prevede che nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

- a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- b) la scadenza del credito è a trenta mesi;



c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.

Il recesso

Una grossa novità in vigore dal 19/9/2010 è la possibilità per il consumatore di **recedere dai contratti di finanziamento** entro **14 giorni** dalla **stipula**, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento.

In precedenza ciò era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza oppure fuori dai locali commerciali del venditore.

Occorre procedere nelle modalità specificate nel contratto e comunque con una raccomandata a/r da inviare alla banca/finanziaria. Se il finanziamento è già partito il consumatore dovrà restituire alla banca/finanziaria - nei 30 giorni successivi - il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonché le tasse dovute (bolli, etc.). Oltre a tali somme al consumatore **non può essere chiesto altro pagamento**, né a titolo di penale né altro. Per i dettagli fare riferimento al contratto firmato. Il recesso vale automaticamente anche per tutti i contratti di servizi accessori eventualmente collegati (carte di credito, revolving, etc.).

Al recesso dal contratto di finanziamento non consegue automaticamente il recesso dall'eventuale contratto collegato (ma in realtà principale) di acquisto di un bene o servizio. Se a tale contratto di acquisto è collegato un finanziamento quest'ultimo subirà identica sorte, in modo automatico.



Nel caso di contratti di finanziamento a tempo indeterminato (si pensi ad una carta di credito "revolving) il recesso è sempre possibile, in qualsiasi momento, senza addebito di penali, con un preavviso che non può superare il mese. La banca o finanziaria può a sua volta recedere con un preavviso minimo di due mesi, o sospendere per giusta causa l'utilizzo del credito. Ovviamente il consumatore dovrà comunque rimborsare il capitale residuo.

L'estinzione anticipata

La legge consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Ciò avviene restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonché - se prevista dal contratto- una somma a titolo di "indennizzo" per il creditore, calcolata sull'importo rimborsato in anticipo nella misura dell'1% se la durata residua è superiore ad un anno, o dello 0,5% se è pari od inferiore ad un anno. L'importo dell'indennizzo non può comunque superare quello degli interessi residui. Il capitale residuo è desumibile dal contratto o più specificatamente dal "piano di ammortamento" del prestito. Diversamente esso è ottenibile sommando il valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, applicando il tasso di interesse (previsto dal contratto) vigente in quel momento.

L'indennizzo non è dovuto:

- se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro;



- se il rimborso anticipato avviene a seguito dell'intervento di un'assicurazione stipulata per garantire il credito;
- se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- se il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse fisso predeterminato dal contratto.

Per ottenere l'estinzione anticipata è bene procedere con le modalità previste dal contratto, inviando in tutti i casi una raccomandata a/r per formalizzare la richiesta.



Alcune forme di Credito ai Consumatori

Il **prestito con cessione del quinto dello stipendio** è una particolare tipologia di Credito ai consumatori e consiste in un prestito personale non finalizzato da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute. Questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti (oggi anche ai pensionati), sia dello Stato e del comparto para-statale che delle aziende private.

La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il suo rimborso avviene con trattenuta, di importo pari alla rata prevista dal piano d'ammortamento del prestito, effettuata direttamente in busta paga. Tale peculiarità fa sì che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente, visto che, una volta dato il proprio consenso alla trattenuta in busta paga, il debitore non può più revocare il pagamento. Da ciò deriva anche il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione del finanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito, in conseguenza del quale non è possibile regolare personalmente il rimborso, fatto salvo il caso di interruzione del rapporto di lavoro.

L'importo della rata viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore ed è costante per tutto il periodo d'ammortamento del prestito. Il legislatore ha previsto che la cadenza di rimborso del prestito sia mensile.

La durata del periodo di ammortamento non può essere maggiore di **10 anni**, corrispondenti a **120 mensilità**, sempre **compatibilmente con la data di messa in quiescenza del dipendente**.



Il Coefficiente Assicurativo (detto anche rapporto TFR/montante) è un numero assegnato ad ogni azienda privata dalla compagnia assicuratrice che garantisce il rischio impiego. Per i Dipendenti di Aziende Private il montante del finanziamento richiesto (cioè l'ammontare della rata moltiplicato per il numero delle rate) deve essere pari o inferiore all'ammontare della liquidazione lorda moltiplicata per tale numero.

Quindi un dipendente di azienda privata di coefficiente assicurativo 4 che ha una liquidazione lorda maturata di 4.000 € potrà richiedere un finanziamento di montante massimo pari a 16.000€

Per le aziende private di primaria importanza il rapporto tra TFR e montante può arrivare fino a 6, mentre per i Dipendenti Statali e di Enti Pubblici il problema non sussiste.

L'erogazione del prestito avviene mediante consegna di assegni circolari non trasferibili intestati al cliente, oppure mediante bonifico bancario su di un conto corrente intestato al cliente stesso.

Il legislatore ha previsto un tasso d'interesse annuo nominale fisso per tutta la durata del finanziamento. Interessi e struttura dei costi dell'operazione devono essere sintetizzati dal Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e dall'Indicatore Sintetico di Costo (ISC).



Il D.P.R. 180/50 regola anche il **prestito con delega di pagamento**, un prestito che permette l'addebito di una rata superiore al quinto dello stipendio. Il prestito con delega di pagamento consente di affiancare alla rata di cessione del quinto una seconda trattenuta detta appunto "delega di pagamento" di ammontare massimo **pari ad un ulteriore 20% dello stipendio**.

Le due rate insieme non potranno superare il 40% dello stipendio netto.

Le **rate massime** delle Cessioni del Quinto e delle Deleghe **singolarmente** considerate non possono **superare il 20% dello stipendio netto**.

Tale operazione, la cui accettazione il DPR180/1950 lascia alla discrezionalità del datore di lavoro, viene accordata dalla quasi totalità degli Enti Statali mentre va verificata caso per caso per i dipendenti degli enti locali e delle aziende private. Quest'operazione di solito ha luogo quando il debitore ha già in corso un finanziamento con residuo debito molto elevato, oppure nel caso si chieda un prestito di importo particolarmente alto. Il totale delle rate trattenute in busta paga può arrivare fino al 50% dello stipendio netto. Il caso può verificarsi quando in busta paga coesistono cessione del quinto, delega e una terza trattenuta (ad esempio un pignoramento o una seconda Delega). La dilazione massima prevista è di 10 anni, come per le cessioni del quinto.



Il **prestito c.d. cambializzato** è un finanziamento personale non finalizzato disciplinato anch'esso dalla normativa relativa al “Credito ai consumatori”.

Normalmente si ricorre al prestito cambializzato per soddisfare esigenze di liquidità monetaria, destinato a persone comuni, lavoratori con reddito provato e pensionati, spesso “non bancabili”.

Il prestito cambializzato è a tasso fisso e rata costante per tutta la durata del finanziamento e non costringe alla trattenuta in busta paga (come per esempio avviene per la cessione del quinto).

Questo tipo di prestito si distingue per il metodo di rimborso che avviene attraverso il pagamento di cambiali. Ogni singola tratta può essere appoggiata presso una qualsiasi banca (non necessariamente in quella dove si ha un proprio conto corrente).

L'ammontare delle quote non deve superare il 30% del reddito netto mensile percepito dal beneficiario e, nel caso di altri finanziamenti in corso, l'onere finanziario non può comunque superarne la metà.

I finanziamenti cambializzati vengono concessi sia ai lavoratori dipendenti ai quali, in alcuni casi, viene chiesto a garanzia il TFR, che ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Sul mercato viene offerta la possibilità di richiedere prestiti cambializzati anche nel caso si risulti iscritti nelle centrali rischi (CRIF, CTC o EXPERIAN) come cattivi pagatori mentre non vengono generalmente accettati i protesti e la procedura è molto semplice e, di norma, veloce, gli unici documenti necessari essendo, di norma, per i lavoratori dipendenti



l'ultima busta paga, modello CUD e documenti personali, mentre per autonomi e liberi professionisti, il modello Unico dell'anno precedente.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) gli unici soggetti abilitati ad erogare finanziamenti sotto ogni forma finalizzato al Credito ai consumatori sono **esclusivamente** le **banche** e gli **intermediari finanziari**.



La figura professionale del Mediatore Creditizio

Il mediatore creditizio è la persona giuridica che professionalmente mette in contatto, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il ruolo del **mediatore creditizio** è espressamente regolato dalla legge 7 marzo 1996, n.108, e da una serie di norme succedutesi nel tempo, le principali delle quali sono il D.P.R. 287/2000: “Regolamento d’attuazione dell’art. 6 della L. 108/96, recante disciplina dell’attività di mediazione creditizia, dove viene espressamente specificato anche il concetto di mediazione creditizia, il provvedimento 29 aprile 2005: “Istruzioni per i mediatori creditizi”, la Deliberazione del CICR 4 marzo 2003: “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, il D.L. 8 giugno 1992, n.° 306: “Modifiche urgenti al nuovo c.p.p. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”.

Con la riforma varata con il D.lgs 169/2012, correttivo del Dlgs 241/2010, il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle diverse figure professionali che ruotano attorno al mondo del credito. In particolare il provvedimento eleva i requisiti richiesti per svolgere la professione di agente e mediatore creditizio, introduce nuove forme di tutela per i consumatori e traccia una netta distinzione tra le due figure.

L'agente in attività finanziaria, a fronte di una provvigione, **promuove** e **conclude** contratti relativi alla concessione di finanziamenti e/o prestazione di servizi di pagamento, su



mandato diretto di banche, Poste italiane, intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di **moneta elettronica**.

Il mediatore creditizio, invece, non può avere un rapporto di esclusiva con una banca o altro intermediario, ma deve essere indipendente e offrire al consumatore più proposte di finanziamento di diversi intermediari.

Entro il 31 ottobre 2012, per poter continuare a svolgere la propria attività, gli iscritti agli albi tenuti finora da Bankitalia, devono aver chiesto l'iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dal neocostituito **Organismo degli agenti e dei mediatori (Oam)**.

L'OAM ha predisposto dei corsi obbligatori distribuiti in diverse sessioni nel mese di settembre e ottobre. I vecchi iscritti sono esonerati dalla prova d'esame se hanno effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.

I requisiti necessari all'iscrizione all'albo dei mediatori sono oggi (finalmente) molti e complessi.

Innanzitutto è necessario che ad iscriversi sia una società di capitali o una cooperativa).

La sede legale della società deve trovarsi in Italia ed è richiesto, inoltre, che venga stipulata una polizza di assicurazione della responsabilità civile per gli eventuali danni recati nell'esercizio della funzione.

Oltre a questi esistono altri requisiti di professionalità e onorabilità.

Tra i primi vi è che possono svolgere l'attività di M.C. soggetti con funzioni di amministrazione all'interno della società devono aver guadagnato almeno tre anni di



esperienza nell'attività di amministrazione presso imprese, nello svolgimento di affari nelle materie finanziarie e legali e devono aver insegnamento a livello universitario materie economiche o giuridiche. Il presidente deve aver maturato almeno cinque anni d'esperienza nel settore, gli amministratori – unico e delegati – e tutto il personale dirigenziale devono aver maturato esperienza nel settore.

Tra i requisiti di onorabilità, vi sono l'esclusione dall'albo di coloro che vertono in situazioni di ineleggibilità o decadenza, sono sottoposti a misure di prevenzione disposte dalle autorità giuridiche, sono stati condannati a pena detentiva.

Il mediatore svolge la sua attività senza essere legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Al mediatore creditizio **è vietato concludere contratti, effettuare l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito** (art.2, comma 2 DPR 287/2000), ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

È invece possibile per il mediatore creditizio raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti e svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante.

Nello svolgimento della propria attività, il mediatore creditizio **deve conformarsi alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali** contenute, tra l'altro, nel Provvedimento UIC del 29/4/2005 (Parte IV).



Quindi il mediatore creditizio fornisce alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari.

Inoltre il mediatore creditizio, in qualità di soggetto che procede all'offerta fuori sede per gli intermediari committenti, osserva gli obblighi di trasparenza previsti per questi ultimi, espone nei locali aperti al pubblico e mette a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un **“avviso”** denominato **“principali norme di trasparenza”**, contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dal Testo Unico bancario.

Nell'avviso sono indicate almeno:

- la disponibilità dei fogli informativi presso i locali aperti al pubblico
- il diritto di ottenere copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula, che include un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni
- il diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato, che include un documento di sintesi
- gli strumenti di tutela contrattuale relativi all'obbligo di forma scritta del contratto di mediazione e al diritto di recesso
- le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie

Nell'avviso il mediatore creditizio indica chiaramente che allo stesso è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito



ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

Il mediatore creditizio mette a disposizione dei clienti "**fogli informativi**" contenenti una dettagliata informativa sul mediatore creditizio stesso, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali.

È assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto.

Nel caso di offerta fuori sede, il mediatore creditizio consegna al cliente l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo. Il mediatore creditizio, inoltre, acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna che conserva agli atti.

I contratti di mediazione creditizia sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali del contratto, è **consegnata al cliente**. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dal mediatore. In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di mediazione creditizia è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Non si applicano al contratto di mediazione creditizia deroghe alla forma scritta.



I tassi d'interesse praticati e il tasso d'usura

Quando accediamo ad un prestito è fondamentale conoscere le condizioni a cui il prestito viene concesso. Sembrerebbe ovvio, ma ovvio non è. Infatti la legge tutela il consumatore dalle opacità con cui la banca o l'intermediario finanziario potrebbe presentare l'operazione di finanziamento.

Vediamo un po' di sigle che fanno riferimento a diverse nozioni di tasso d'interesse e che è necessario conoscere quando chiediamo un prestito:

Tasso annuo nominale (TAN)

È il tasso di interesse netto che viene applicato sul prestito. Il TAN, a differenza del TAEG, non comprende le spese accessorie che sono poi quelle che fanno lievitare il costo globale del prestito, ad es. le perizie, l'istruttoria, le spese per i bollettini postali, le assicurazioni, ecc.

Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Ai sensi della L. 7 marzo 1996 n.° 108 ("Disposizioni in materia d'usura") il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

Quindi, il TAEG è quel tasso che contempla nel suo calcolo tutte le spese, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che devono essere versate allo Stato, come i bolli, le imposte, le tasse di registro.



Il TAEG deve comprendere, per legge:

- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore/consumatore) e comunque tutte le spese relative a servizi accessori connessi con il contratto, se la sottoscrizione di detti servizi è obbligatoria;
- il costo dell'attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- i costi di gestione del c/c aperto ad hoc per pagare le rate (anche attraverso una carta), se l'apertura di tale conto è prevista dal contratto come obbligatoria;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.

Sono invece escluse dal calcolo del TAEG:

- le somme che il consumatore deve pagare anche a titolo di penale per l'inadempimento di qualsiasi suo obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente che si tratti di un acquisto in contanti o a credito (imposte, tasse, etc.);



- le spese di gestione del c/c aperto ad hoc per pagare le rate (anche attraverso una carta) se l'apertura del conto è prevista dal contratto come facoltativa e se tutti i detti costi sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito;
- le spese per le assicurazioni o garanzie scelte volontariamente dal consumatore, diverse da quelle imposte dalla banca o finanziaria.



Un esempio pratico

Facciamo l'esempio di una cessione del quinto dello stipendio. Per conoscere il TAEG/ISC ipotizziamo che i costi accessori del finanziamento (spese di istruttoria, di gestione pratica, commissioni di intermediazione) riducano il capitale richiesto dal finanziato e che le spese ricorrenti (costo di copertura assicurativa del prestito, spese di incasso delle rate) aumentino la rata.

Questi i dati:

- Importo richiesto: € 30.000,00
- Tasso Nominale: 5,00%
- Costi accessori: € 4.000,00
- Costi ricorrenti mensili:
 - Premio assicurazione: € 20,00
 - Spese di incasso rata: € 1,00

Nell'ipotesi di prestito interamente erogato (€ 30.000, cioè senza considerare i costi accessori) e senza considerare inoltre le spese ricorrenti sulla rata mensile, con un TAN del 5,00% ed una rata di 318,20 euro al mese, il TAEG risulterà (quasi) coincidente con il tasso effettivo ed è pari a 5,12%, mentre nell'ipotesi di importo del prestito decurtato degli oneri accessori, cioè 30.000,00 – 4.000,00 = 26.000,00 e di una rata aumentata dei costi mensili ricorrenti 318,2 + (20+1) = € 339,2, il TAEG/ISC risulterà pari a 10,14%, cioè quello di un capitale erogato di € 26.000,00, con una rata mensile di € 339,20.

	A	B	C
Periodicità rate:	mensile	mensile	
N.° rate o periodi (Es: 12 mensilità x 10 anni = 120 rate)	120	120	
Importo rata	318,20	339,20	
Importo netto del finanziamento erogato	30.000,00	26.000,00	
Valore futuro (eventuale saldo in contanti a fine del prestito)	-		
Pagamento rata: inizio periodo =1; fine periodo =0	0		
Valore dichiarato (n° rate x importo)	38.184,00	40.704,00	
Anni di durata del prestito	10,00	10,00	
Tasso di periodo	0,41669%	0,80783%	
Tasso annuo	5,00024%	9,69390%	
TAEG	5,1164%	10,1364%	
Tabella rilevazione dei TEGM ai fini della legge sull'usura applicata	Rilevaz.: 1° ott - 31 dic 12 Applic.: 1° apr - 30 giu 13	Rilevaz.: 1° ott - 31 dic 12 Applic.: 1° apr - 30 giu 13	
Categoria	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione	
TEGM (fino a 5.000,00)	12,26%	12,26%	
Tasso di soglia (fino a 5.000,00)	19,3250%	19,3250%	
TEGM (oltre 5.000,00)	11,93%	11,93%	
Tasso di soglia (oltre 5.000,00)	18,9125%	18,9125%	4,0000%
Note			



Il calcolo del TAEG di un'operazione di credito ai consumatori, che nelle operazioni di credito ai consumatori prende il nome di **ISC Indice Sintetico di Costo**, deve essere trascritto sul contratto, e deve essere eseguito al momento della stipula dello stesso, con riferimento alle condizioni in esso praticate. Tale calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date concordate.

Per il calcolo del Taeg viene utilizzata una formula che prende in considerazione l'entità del credito e la durata del rimborso. Esso viene calcolato al momento della stipula del contratto e si può considerare fisso fino alla scadenza finale a meno che il contratto non preveda una possibile modifica già pre-quantificata. Ciò vale anche per tutte le spese che compongono il TAEG.



Il calcolo del TAEG

Per quanto attiene ai calcoli per la determinazione del TAEG ai fini della determinazione della natura usuraria o meno dei finanziamenti, il criterio per il calcolo del TAEG è fissato dalla legge e quella che segue è la formula che lo rappresenta (Equazione di base che rappresenta la su citata equivalenza dei prestiti, da un lato, e dei rimborsi e oneri, dall'altro Estratto dalla Direttiva 98/7/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee" del 1 aprile 1998 e recepita con D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63):

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Dove:

k: è il numero d'ordine di un prestito;

m: è il numero d'ordine dell'ultimo prestito;

A_k: è l'importo del prestito numero k;

i: è il TAEG (tasso annuo effettivo globale) che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

t_k: è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m;

k': è il numero d'ordine di una rata di rimborso o di pagamento di oneri;

m': è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri;

A'_{k'}: è l'importo del rimborso o del pagamento di oneri numero k';

t_{k'}: è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m'.

Nella su riportata formula per il calcolo del TAEG:

a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni o, per gli anni bisestili, 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni;

b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali.



Il Tasso effettivo globale (TEG)

Il T.E.G rappresenta il Tasso Effettivo Globale che le Banche rilevano trimestralmente nelle operazioni trimestrali. Esso vale solo per fini statistici e, in base al dettato legislativo, viene calcolato diversamente da quanto previsto per il Tasso Annuo Effettivo Globale ai fini della legge antiusura.

Il Tasso effettivo globale medio (TEGM)

Il T.E.G.M., Tasso Effettivo Globale Medio, è frutto della somma delle rilevazioni effettuate trimestralmente dalle banche, delle quali si calcola la media aritmetica.

Il Tasso Soglia di Usura (T.S.U.)

Per valutare se i tassi del finanziamento rientrano nelle soglie previste dalle norme anti-usura, il TAEG può essere confrontato con i tassi soglia fissati trimestralmente dalla Banca d'Italia e diversificati per tipo di finanziamento (i cosiddetti **TEG**).

Laddove il T.A.E.G superi il **T.S.U (Tasso Soglia di Usura)**, il tasso applicato all'operazione sarà considerato usurario ed in tale ipotesi, in base all'art. 1815, comma 2) del c.c. gli interessi pagati non saranno dovuti e dovranno essere restituiti, salvo il maggior danno causato per effetto degli stessi.

I **TSU** sono i tassi massimi che le aziende erogatrici di finanziamenti non possono superare, per non incorrere nelle conseguenze (anche penali) previste per i reati d'usura. Esistono tanti tassi soglia, ognuno per tipologia di finanziamento.



A partire dal 2010 la Banca d'Italia ha emanato le nuove regole per la rilevazione trimestrale dei **tassi effettivi globali (TEG)** medi utilizzati per la individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura.

Le istruzioni prevedono tassi soglia inclusivi di ogni onere a carico del cliente, in modo da contrastare le prassi di applicare costi al di fuori del limite anti-usura e consentire verifiche incisive sulle condizioni economiche applicate alla clientela.

Le principali novità introdotte dal d.lgs. 141/2010 riguardano l'inclusione tra i costi che determineranno il tasso soglia anche polizze assicurative, i compensi per i mediatori, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni di massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore.

Per verificare l'applicazione di un tasso "legittimo" al proprio finanziamento, occorre confrontare il costo complessivo del finanziamento con il tasso soglia in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Con il decreto "sviluppo" 70/2011 è cambiata la modalità di conteggio.

Fino al 14/5/2011 infatti i tassi soglia si ottenevano aumentando della metà i TEGM. Da questa data per ottenere il tasso soglia si deve **umentare i TEGM di un 1/4 e poi aggiungere 4 punti percentuali. La differenza tra i due non può eccedere gli 8 punti.**

Con gli ultimi aggiornamenti, le tipologie di finanziamento per cui vengono rilevati i tassi medi sono:

- CONTI CORRENTI GARANTITI E NON GARANTITI



- SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO
- ANTICIPI E SCONTI
- FACTORING
- CREDITI PERSONALI
- ALTRI FINANZIAMENTI A FAMIGLIE E IMPRESE
- PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE
- LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE
- LEASING IMMOBILIARE
- LEASING STRUMENTALE
- CREDITO FINALIZZATO
- CREDITO REVOLVING
- MUTUI



Il mancato pagamento delle rate

La prima conseguenza del mancato pagamento delle rate è il dover subire tutte le azioni di riscossione coattiva che il creditore può legittimamente mettere in atto (solleciti formali, ricorso all'autorità giudiziaria, decreto ingiuntivo, etc.) anche rifacendosi sulle garanzie previste dal contratto. Sono applicabili, in tal caso, tutte le spese e gli interessi di mora previsti dal contratto.

Altra conseguenza potrebbe essere la risoluzione del contratto per volontà della società finanziaria e quindi la richiesta di immediato rimborso totale del prestito. Valgono, in questi casi, le condizioni previste dal contratto, sia riguardo ai termini di rimborso che alle spese, penali e interessi di mora da pagare. In merito la legge garantisce parzialmente il consumatore stabilendo che la risoluzione contrattuale non può avvenire se il mancato pagamento riguarda **una sola rata che non superi l'ottava parte del credito finanziato** qualora il credito **sia garantito dal bene acquistato** (codice civile art.1525).

Altra conseguenza del mancato o ritardato pagamento delle rate è l'iscrizione alle banche dati rischi (CRIF, EXPEDIAN, CTC, etc.), iscrizione che può condizionare il rilascio di ulteriori finanziamenti da parte di altre banche o finanziarie. La novità introdotta dal d.lgs. 141/2010 è che il consumatore deve essere **preventivamente** informato dell'iscrizione del proprio nominativo dalla banca/finanziaria e delle conseguenze che ciò comporta, all'atto di invio di solleciti di pagamento o con lettera separata. Il consumatore deve anche essere informato dell'eventuale rifiuto di credito motivato dall'iscrizione del proprio nominativo in una banca dati, in modo che possa prendere provvedimenti.



Cattivi pagatori e Centrali rischi

Le centrali rischi forniscono al sistema bancario e finanziario informazioni sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito e possono essere sia pubbliche che private:

- Centrale rischi pubblica gestita dalla Banca d'Italia, per finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro.
- Centrale rischi pubblica gestita dalla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA) sotto la vigilanza della Banca d'Italia, per finanziamenti di importo inferiore a 75.000 euro e superiore a 30.000 euro.
- Centrali rischi private per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro (fino al 2004 non erano regolate da alcuna norma).

Il tempo massimo di conservazione dei dati è di 3 anni.

SIC Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)

(G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)

Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti ai consumatori, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.

Tale codice si applica ogni qual volta vengano richiesti:

- un prestito personale
- un fido in conto corrente
- una carta di credito
- un finanziamento per acquistare a rate un bene o servizio
- un mutuo



I SIC sono banche dati attraverso le quali banche e intermediari finanziari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti, sia in occasione dell'istruttoria di un finanziamento, per valutare il merito di credito di un soggetto e il suo livello di indebitamento (ad esempio, la puntualità o il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso), sia durante la vita del finanziamento per il controllo del rischio di credito.

Quindi qualunque banca o società di intermediazioni finanziaria a cui sarà chiesto un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., sarà in grado di sapere se il cliente abbia presentato una recente richiesta di finanziamento, se abbia in corso altri prestiti o finanziamenti e se paghi con regolarità le rate.

Attraverso i SIC, banche e società di intermediazione finanziaria sono in grado di erogare credito semplicemente sulla base della buona storia creditizia del soggetto.

Naturalmente, per concedere un finanziamento le banche o finanziarie oltre a consultare le banche dati, si avvarranno di informazioni che il cliente stesso fornisce e senza le quali, non potendo valutare l'affidabilità del cliente, potrebbe non essere concesso il finanziamento.

Tutti i clienti di una banca o di una società intermediaria dovranno ottenere un foglio informativo che indica che:

- qualora il cliente sia puntuale nei pagamenti, la conservazione delle informazioni nelle banche dati richiede il suo consenso.
- in caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi un'attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.



Il cliente, in ogni caso, ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC):

Il nuovo codice di deontologia per i SIC prevede una riduzione dei tempi conservazione dei dati (max 3 anni) rispetto a quella in vigore precedentemente: le centrali rischi private, infatti, conservavano il nominativo dei "cattivi pagatori" anche per più di cinque anni, rendendo più difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente regolarizzava la sua posizione.

Richieste di finanziamento:	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi



Crif

CRIF S.p.A. è un sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti.

La finalità del trattamento dei dati personali non è quella di classificare i “cattivi pagatori” evidenziando solo gli inadempimenti, ma quella di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie, riguardanti l'andamento dei singoli rapporti di credito.

La consultazione della banca dati, da parte di finanziarie e banche, è possibile solo in presenza della firma del cliente sulla clausola relativa al trattamento dei dati.



Prestiti e usura: Il sostegno economico dello Stato

<http://www.youtube.com/watch?v=furxWHn17GA>

<http://www.youtube.com/watch?v=N33MKwhjdTo>

http://www.youtube.com/watch?v=Np8_tO6VLaU

Il Fondo di solidarietà

Lo Stato sostiene e incoraggia l'attività delle associazioni antiracket. Aggiungendo all'azione di tutela della sicurezza personale svolta dall'associazionismo antiracket, una garanzia fondamentale per chi decida di opporsi al racket: sicurezza economica.

A tal fine il Parlamento ha adottato, nell'arco dell'ultimo decennio, una serie di norme basate sul principio di risarcire tutti coloro che abbiano subito danni a causa di attività estorsive, per aver deciso di collaborare con le istituzioni per combattere il racket o di smettere di pagare il "pizzo".

Il Parlamento ha approvato la **legge 23 febbraio 1999, n. 44** "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e **dell'usura**", ampliando così la tipologia delle vittime del racket e dei danni risarcibili, e assicurando tempi rapidi nell'erogazione dei contributi.



Le vittime che possono presentare domanda per ottenere i benefici di legge (elargizioni e mutui)

Può accedere ai fondi l'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.

Rientrano nella previsione normativa anche i casi, purché documentati:

- dell'imprenditore fallito, a condizione che il giudice delegato al fallimento dichiari che nulla osti all'esercizio di una nuova attività economica;
- dell'imprenditore di fatto
- del collaboratore nell'impresa familiare, con eventuale cointestazione.

La domanda può essere presentata entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell'inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99).

Le strutture a cui rivolgersi per ricevere sostegno ed aiuto

1. Uffici territoriali del Governo

Le Prefetture sono uno dei riferimenti essenziali per le vittime del racket e dell'usura. In ogni Prefettura è oggi presente un referente per questa materia, pronto a fornire



informazioni e a dare un valido sostegno nella preparazione della domanda per accedere al Fondo di solidarietà.

2. Le associazioni antiracket

Le associazioni antiracket rappresentano un modello di organizzazione degli operatori economici che, dopo dieci anni di vita, appare ampiamente collaudato.

Svolgono tre funzioni:

- vincere la solitudine di chi è oggetto di estorsione. Quando è sola, la vittima ha sempre più paura. Se, invece, può condividere con altri i propri sospetti, timori, preoccupazioni, se si associa con altri operatori economici, si sente più sicura e diventa più forte. Sconfiggere la solitudine significa dare un colpo mortale al racket
- operare un raccordo fra le vittime del racket e le istituzioni. In un campo in cui l'attività di contrasto del fenomeno non può avere successo senza un ruolo attivo delle vittime, un soggetto capace di svolgere un'opera di mediazione è indispensabile. Inoltre, grazie al rapporto fra associazioni antiracket e istituzioni, si può ottenere il massimo risultato con il minimo livello di esposizione individuale
- garantire una valida prospettiva di sicurezza. Grazie alla natura collettiva della denuncia promossa dalle associazioni, il singolo è salvaguardato dai rischi di rappresaglie

La legge 44/1999 prevede che le associazioni e organizzazioni di assistenza alle vittime del racket siano iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Prefettura della provincia in cui operano.



3. Fondazioni antiusura

Le fondazioni antiusura, riconosciute e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, svolgono, in favore dei soggetti in difficoltà economiche, un'importante opera di solidarietà, di assistenza e di prestazione di garanzie presso una banca per un più facile accesso al credito.

Ma le Fondazioni antiusura possono anche essere di aiuto nel promuovere le denunce da parte di chi è vittima degli usurai.

4. Confidi

Generalmente costituiti in forma di società cooperativa a responsabilità limitata o di società consortile tra piccole imprese appartenenti a uno stesso settore produttivo o a una stessa area geografica, i Confidi consentono ai piccoli imprenditori di aumentare la forza contrattuale nei rapporti con il mondo creditizio. Iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale tenuto dall'Ufficio italiano cambi, i Confidi hanno per obiettivo:

- ampliare la capacità di credito dei piccoli imprenditori associati attraverso le garanzie rilasciate
- consentire ai piccoli imprenditori soci di avere credito a minor costo, grazie alle condizioni più vantaggiose ottenute attraverso le convenzioni con le banche
- fornire alle imprese associate consulenze e servizi finanziari per consentire loro di gestire al meglio le proprie risorse economiche.

Con l'entrata in vigore della legge 108/96 sull'usura, ai Confidi che hanno costituito il fondo speciale è stata riconosciuta una specifica funzione di sostegno ai soggetti in grave difficoltà economica.



Il numero telefonico dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.r.p.) del Ministero è:

800-999-000.

Si tratta di un utile strumento per fornire ai cittadini, anche telefonicamente, informazioni sulle leggi e sulle procedure previste in materia:

1. Informazione sulla normativa (leggi 44/99 e 108/96) orientata a enti o persone che abbiano comunque interesse a conoscerla;
2. Informazione alle vittime, con particolare riferimento a coloro che non hanno ancora denunciato e che cercano di comprendere che tipo di aiuto possa dare loro lo Stato;
3. Informazione alle persone che hanno presentato una domanda di accesso al Fondo di solidarietà sullo stato delle loro istanze;
4. Raccordo con gli Uffici territoriali del Governo e con gli altri enti che siano coinvolti nella realizzazione della istruttoria delle domande di accesso al Fondo di Solidarietà;
5. Informazione sulle situazioni anomale rappresentate dagli utenti per la successiva valutazione di intervento diretto da parte del Commissario straordinario.



Prestiti e usura: alcuni consigli pratici

Vorrei indicare alcuni consigli pratici, frutto della mia esperienza di consulente tecnico della Procura della Repubblica di Ragusa in materia di usura e del Tribunale in materia di contenzioso bancario e finanziario.

Vi assicuro che è davvero una pena vedere quante persone siano state spinte a sovraindebitarsi senza che ne siano state rese consapevoli, sia da parte dei mediatori creditizi che da parte delle banche.

Vediamo un pò, in ordine sparso:

1. Mantenere un corretto equilibrio fra reddito e consumi.
2. Non condurre stili di vita scorretti eccedendo in abitudini come il gioco d'azzardo.
3. Non rivolgersi per prestiti o finanziamenti a individui non autorizzati, benché fidati o consigliati da amici.
4. Se si intende chiedere un prestito ad una finanziaria informarsi prima sul Tasso Annuo Nominale (TAN), sul Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), sulle garanzie richieste, sulle eventuali coperture assicurative e sulle modalità di recesso dal contratto. Chiedere, a chi eroga il finanziamento, semplicità e limpidezza. Quando vi si propone un prestito a "tasso zero", fate attenzione a quale tasso zero vi venga proposto. Dovreste sempre fare riferimento al TAEG. Il TAEG è l'unico modo per confrontare due offerte diverse. Infatti il TAEG comprende anche le altre spese e commissioni che spesso vengono occultate.



5. Se si decide di firmare un contratto, confrontare prima della firma le condizioni praticate con quelle di altre istituzioni. Per i commercianti, gli artigiani o i piccoli imprenditori può essere conveniente rivolgersi ad un consorzio Fidi. E' bene inoltre avere una copia scritta del contratto, con tutte le clausole.
6. Diffidare da prestiti concessi in tempi troppo rapidi o a tassi di interesse troppo bassi. In caso di dubbi è preferibile chiedere l'assistenza delle associazioni di categoria.
7. Se il prestito viene negato e si viene indirizzati presso altri privati o finanziarie poco convincenti è bene denunciare subito il fatto.
8. Prima di sottoscrivere un contratto con una finanziaria verificare che sia iscritta all'ufficio Italiano Cambi.
9. Rifiutarsi di dare in garanzia assegni in bianco, cambiali o somme anticipate. Se si è ottenuto un prestito in modo poco trasparente evitare di pagare le rate in contanti e tenere una nota di tutti i titoli di pagamento emessi.
10. Se si sospetta di aver ricevuto un prestito con interessi troppo alti rivolgersi ad una Fondazione Antiusura anche per un semplice calcolo di controllo. Se si ha invece la certezza di essere nelle mani di un usuraio, procedere al più presto alla denuncia del fatto, alle Autorità competenti.
11. Un prestito offertovi da una società finanziaria (più correttamente, da una società di intermediazione finanziaria) sarà quasi sempre più caro di un prestito offertovi da una banca. Questo perché la società di intermediazione finanziaria pesca nel grande mercato di coloro che non sono "bancabili", cioè che non possono accedere ad un prestito bancario, o perché protestati o perché non offrono sufficienti garanzie



di restituzione del prestito. E perché mai, secondo voi, altri che non siano le banche (che pur non sono enti di beneficenza) dovrebbero rischiare di prestare i loro soldi senza farsi remunerare il maggior rischio?

12. Occhio a quei prestiti che prevedono la restituzione della prima rata dopo alcuni mesi dall'acquisto effettuato, perché gli interessi, comunque, decorrono dal momento della sottoscrizione del contratto e non da quando restituite la prima rata, con conseguente appesantimento del TAEG.

13. Vi sarà capitato di voler comprare un elettrodomestico e di scoprire che, volendo pagare in contanti, non otterreste lo stesso sconto offerto a chi comprerebbe lo stesso bene a rate. Il motivo è che le grandi (e ormai anche le piccole) catene commerciali ottengono una percentuale su ogni contratto di finanziamento che riescono a far firmare ai propri clienti. Quindi ATTENTI ai consigli DISINTERESSATI di certi commercianti.

14. Oltre ai necessari calcoli di convenienza economica delle offerte di finanziamento, dovete sempre verificare, prima di firmare qualunque cosa, la serietà della banca o della società di intermediazione finanziaria o del mediatore creditizio che vi propongono l'operazione. Voi avete diritto ad essere informati in maniera precisa ed esauriente circa il contenuto del contratto di finanziamento che vi accingete a sottoscrivere, facendovi consegnare da mediatori/banche/intermediari il "Prospetto informativo" del finanziamento. Anzi, se non vi viene consegnato d'iniziativa di chi vi propone il prestito, leggete il fatto come un pessimo segnale di serietà.

15. Se la banca o la società finanziaria vi modificassero durante il rapporto contrattuale il tasso d'interesse praticato o le spese (in definitiva il TAEG) vi si deve informare



per iscritto almeno 30 giorni prima della variazioni. Avete diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni successivi a questa comunicazione nel caso in cui le modifiche non vi garbassero, estinguendo il finanziamento alle condizioni previste dal contratto originario. Se non vi avranno comunicato l'avviso, le variazioni non saranno applicabili.

16. Siate previdenti e precostituite le prove per affrontare meglio eventuali procedure giudiziarie.

17. Se ricordate che il Taeg consiste nel tasso corrispondente a interessi, spese e commissioni relative ad un prestito, è evidente come il suo importo sia influenzato dalla differenza tra montante e prestito netto erogato.

Vediamo cosa accade se ottenete 1.000,00 euro e ve ne chiedono 1.200,00 (importo che include capitale+interessi+spese e commissioni), in 12 mesi.

Ipotizziamo che la rata sia di 100,00 al mese.

Ovviamente restituire una rata mensilmente, secondo un piano d'ammortamento c.d. "francese", cioè a rata costante e interessi decrescenti, non sarà la stessa cosa di ottenere un prestito dello stesso importo ma da restituirsi alla fine del 12° mese. Infatti in questo secondo caso voi avreste a disposizione fino all'ultimo momento l'intero importo di € 1.000,00, mentre nel caso di ammortamento mensile, ogni mese vi ritrovereste una disposizione di denaro, in c/capitale, ridotta della quota rimborsata e compresa nella rata.

Nel caso di un prestito di 1.000,00 euro, da restituire in 12 rate mensili da 100,00 euro, avremo un montante di 1.200,00 e un Taeg (tasso annuo effettivo globale) pari al 41,30%.



Lo stesso prestito di 1.000,00 euro, restituendolo in 24 rate mensili da 50,00 euro, sempre, quindi, con lo stesso montante di 1.200,00 euro ma spalmato in 2 anni, genererà un Taeg del 19,75%.

Ma vediamo un po' cosa accade quando, a fronte di un prestito di 1.000,00 euro, vi trovaste ad aver sottoscritto e consegnato (senza averle fotocopiate prima) al "finanziatore" 12 cambiali di importo pari a 100,00 euro ciascuna. Il montante è pari a 1.200,00 euro, corrispondente ad un prestito al Taeg di 41,30%, cioè al di sopra certamente del tasso soglia d'usura.

Immaginate di essere riusciti a pagare solo 11 cambiali su 12, e di esservi arresi all'impossibilità di pagare l'ultima, fatto ovviamente molto frequente, denunciando tutto alle autorità giudiziarie. Voi avrete in mano 11 cambiali, l'ultima sarà ancora in mano al "finanziatore" (ve l'avrebbe restituita se l'aveste pagata).

Se in giudizio l'avvocato del "finanziatore" riuscisse a far passare la tesi che il prestito comportasse la firma di solo 11 e non 12 cambiali, non avendo voi alcuna prova in mano (fotocopia della dodicesima cambiale) a riprova del vero importo sottoscritto, il montante dimostrabile risulterebbe essere di soli 1.100,00 euro, corrispondente al 21,31%, sotto il limite del tasso soglia d'usura per operazioni di questo tipo alla data di oggi.

Oppure, immaginate che l'avvocato del "finanziatore" riuscisse a far passare la tesi che l'importo erogato fosse stato di 1.100,00 euro, e non di 1.000,00, perché in grado di far valere in giudizio la dazione di un ulteriore importo di 100,00 euro. Bene, in questo caso, anche se venisse considerato pacifico che il numero delle cambiali fosse pari a 12 (perché fotocopiate prima di consegnarle al "finanziatore"),



si avrebbe un prestito di 1.100,00 euro a fronte di un montante di 1.200,00 euro, cui corrisponde un Taeg non del 41,30%, ma del 17,66%, ben al di sotto del tasso soglia d'usura.

Per sintetizzare, poiché in linea di massima un avvocato consiglierà al proprio cliente usuraio di accontentarsi di perdere l'importo corrispondente alla restituzione di una o più rate del prestito, piuttosto che correre il rischio di essere accusato d'usura, con le pesanti conseguenze penali che questo comporta, cercherà o di ridurre il montante (riduzione delle rate) o di aumentare l'importo prestato. In entrambi i casi si otterrà una riduzione spesso significativa del Taeg.

Quindi, se proprio aveste deciso di rivolgervi a mercati non ufficiali del credito, almeno cercate di costituire le prove che potrebbero servirvi in caso vi ritrovaste soffocati e voleste rivolgervi ai giudici. Fotocopiate gli elementi relativi agli importi prestati e non accettate somme in denaro contante. Fatevi sempre rilasciare una ricevuta per le somme da voi restituite da conservare tra i vostri documenti. Allo stesso modo, fotocopiate ogni cambiale o ogni documento riguardante la somma da restituire.

